



Deliberazione n. 3/2023

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IL COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE

PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

composto dai magistrati

Massimiliano Minerva	Presidente
Federico Pepe	Consigliere
Maria Nicoletta Quarato	Consigliere
Paola Briguori	Consigliere
Alessandro Forlani	Consigliere
Adriano Gribaudo	Consigliere
Giuseppina Veccia	Consigliere
Stefania Anna Dorigo	Primo Referendario
Fedor Melatti	Referendario
Anna Peta	Referendario
Gaspare Rappa	Referendario relatore

nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo 23 dicembre 2022, n. 43, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2023";

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 1 del 17 gennaio 2023, con la quale è stato approvato il "Quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l'anno 2023" (Programmazione 2023);

VISTO il decreto n. 10/2022 con cui il Presidente del Collegio ha assegnato al magistrato Gaspare Rappa l'istruttoria del "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia" - PNRR (M4C1 - 1.1);

VISTA la deliberazione n. 20/2022, con cui il Collegio ha formulato alcune raccomandazioni al Ministero dell'istruzione e del merito (MIM);

VISTA la nota prot. n. 109950 del 30.12.2022 del Ministero dell'istruzione e del merito (già Ministero dell'istruzione) avente ad oggetto "Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti - deliberazione n. 20 del 22 novembre 2022";

VISTA l'ordinanza n. 01/2023, con cui il Presidente del Collegio ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO, nell'adunanza del 17 gennaio 2023, il magistrato relatore Gaspare Rappa.

Premesso

IN FATTO

I. Con deliberazione n. 1/2022, questo Collegio ha approvato il “quadro programmatico del controllo concomitante” relativo all’anno 2022, assoggettando al proprio esame, fra gli altri, il piano denominato “Istruzione – Piano per asili nido e scuole dell’infanzia”, finanziato da risorse nazionali pari ad € 1.600.000.000, dei quali € 700.000.000 relativi ai “progetti in essere”, a valere sulle risorse *ex art. 1, c. 59* della L. 160/2019 ed € 900.000.000 destinate ai servizi educativi per la prima infanzia, disponibili dall’annualità 2024 per il finanziamento della gestione dei nuovi asili e poli dell’infanzia. Il piano risulta finanziato, altresì, da risorse pari ad € 3.000.000.000 relativi a “progetti nuovi”, a valere per € 2.000.000.000 direttamente sui fondi RRF del PNRR e per € 1.000.000.000 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dei quali € 2.400.000.000,00 per progetti riferiti agli asili nido, relativi alla fascia di età 0-2 anni.

Inoltre, con decreto del Ministro dell’istruzione n. 236 del 7 settembre 2022 sono state stanziato ulteriori risorse pari ad € 108.715.698,72 poste a carico di quelle nazionali già disponibili a legislazione vigente di cui all’art. 1, co. 95, della legge 30 dicembre 2018, 145.

La titolarità del piano è stata assegnata all’allora Ministero dell’istruzione (ora Ministero dell’istruzione e del merito) mentre i soggetti attuatori del piano sono stati individuati negli Enti locali beneficiari delle risorse da selezionare a cura della suddetta Amministrazione centrale.

Tale misura ha l’obiettivo quantitativo di finanziare la creazione di 264.480 nuovi posti in via aggiuntiva nei servizi di educazione e di cura dell’infanzia.

La scelta del Collegio di assoggettare a controllo il suddetto piano di spesa è derivata dal fatto che il raggiungimento con piena efficacia ed efficienza dell’obiettivo prefissato dalla misura, quale quello di potenziare la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, ha una grande rilevanza sotto il profilo della rimozione degli squilibri territoriali presenti nel Paese e dell’incentivazione della partecipazione

delle donne al mercato del lavoro, nella prospettiva di garantire una più agevole conciliazione tra la vita familiare e quella professionale.

Le risorse, infatti, sono destinate a progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, secondo un'ottica volta alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, sotto il profilo strutturale e organizzativo.

Inoltre, la buona attuazione del piano oggetto di controllo concomitante permetterà al Paese di rispettare gli obiettivi derivanti dalla c.d. strategia europea di Barcellona che nel 2002 ha fissato per gli Stati membri della Ue quali obiettivi in materia di assistenza all'infanzia per il 2010 quelli di offrire servizi di educazione e di cura della prima infanzia ad almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai tre anni e ad almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico. Tali obiettivi sono stati recentemente oggetto di revisione con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 14785/22 del 29 novembre 2022 "in materia di educazione e cura della prima infanzia: obiettivi di Barcellona per il 2030" nella quale "si raccomanda agli Stati membri di fornire servizi di educazione e cura prima infanzia (ECEC) di alta qualità in linea con le competenze nazionali, i tassi di fruizione dei congedi parentali e i modelli dell'offerta di servizi ECEC, provvedendo a che entro il 2030 almeno il 45% dei bambini di età inferiore ai tre anni partecipi a tali servizi" mentre per i bambini di età 3-5 anni si raccomanda di raggiungere un obiettivo di partecipazione del 96%. Nella stessa raccomandazione, per gli Stati membri come l'Italia che ancora non hanno rispettato l'obiettivo del 33% della partecipazione ai servizi di educazione e di cura per la prima infanzia si raccomanda di aumentare la partecipazione entro

il 2030 almeno di una percentuale specifica rispetto al loro attuale tasso di partecipazione” nel modo seguente:

- i) almeno del 90% per gli Stati membri il cui tasso di partecipazione è inferiore al 20%; o
- ii) almeno del 45%, o almeno fino al raggiungimento di un tasso di partecipazione del 45 %, per gli Stati membri il cui tasso di partecipazione è compreso tra il 20% e il 33% (come l'Italia).

II. Con deliberazione n. 20 del 22 novembre 2022 il Collegio ha accertato il mancato conseguimento della *milestone* nazionale M4C1-00-ITA-1 con scadenza al 31 marzo 2022 “Approvazione della classifica degli interventi” e la sussistenza di diversi ritardi e criticità nell’implementazione del piano in esame e, pertanto, ha raccomandato al Ministero di:

- 1) Promuovere l’attuazione di una razionalizzazione e di una gestione unitaria dei fondi da trasferire agli Enti locali per il finanziamento degli oneri di gestione dei servizi educativi per la fascia di età inferiore ai tre anni garantendo che la loro quantificazione sia strettamente correlata all’incremento dei nuovi posti per questi servizi previsti dal piano.
- 2) Con riferimento ai “progetti in essere”, ultimare celermente la sottoscrizione degli accordi di concessione con gli Enti locali beneficiari vigilando in modo continuativo sull’attuazione delle ulteriori fasi di competenza di quest’ultimi e allertando gli stessi sull’avvicinamento delle scadenze previste.
- 3) Con riferimento ai “progetti nuovi”, completare celermente l’istruttoria sullo scioglimento delle riserve e attuare con tempestività la sottoscrizione degli accordi di concessione con gli Enti locali beneficiari.
- 4) Con riferimento ai “progetti nuovi”, quantificare l’incremento dei posti nella fascia di età 0-2 anni derivante dal finanziamento dei poli dell’infanzia con risorse originariamente previste esclusivamente per gli asili nido.
- 5) Garantire un tempestivo riversamento dei dati sui “progetti in essere” attualmente presenti nel sistema informativo del Ministero dell’istruzione

evitando un disallineamento delle informazioni fra i due sistemi di monitoraggio e controllo.

Il Ministero, pertanto, è stato sollecitato a trasmettere, entro 30 giorni dalla trasmissione della suddetta delibera 1) l'elenco aggiornato di tutti i "progetti in essere" - con i relativi dati identificativi e con l'incremento dei nuovi posti distinti per le due fasce di età (0-2 anni e 3-5 anni) e il livello di progettazione comunicato - articolato per tipologia di servizio e per Regione e 2) l'elenco aggiornato dei "progetti nuovi" - con i relativi dati identificativi e con l'incremento dei nuovi posti distinti per le due fasce di età (0-2 anni e 3-5 anni) e il livello di progettazione comunicato - articolato per tipologia di servizio e per Regione e a comunicare le eventuali misure auto-correttive adottate onde pervenire alla rimozione delle criticità e dei ritardi segnalati, facendo presente che la mancata comunicazione nel termine assegnato assumeva per il Collegio significato di mancata adozione delle suddette misure.

III. Con nota prot. n. 109950 del 30.12.2022 il Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso una relazione, con acclusi allegati, relativa alle iniziative correttive assunte a seguito della citata deliberazione n. 20/2022/CACC.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La funzione di controllo concomitante - quale prevista dall'art. 11 della L. 15/2009 e dall'art. 22 del D.L. 76/2020 con in L. 120/2020 - può esitare nell'accertamento di gravi irregolarità gestionali e deviazioni da obiettivi ovvero di rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi o nel trasferimento di fondi, con conseguente segnalazione al competente Ministro per la adozione di provvedimenti conseguenti (art. 11, L. 15/2009). Gli esiti delle pronunce del Collegio possono anche tradursi nell'accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, con conseguente segnalazione all'Amministrazione ai fini della responsabilità dirigenziale (art. 22 D.L. 76/2020). Il Collegio, inoltre, può impartire all'Amministrazione raccomandazioni e osservazioni (secondo la logica

dell'art. 3, co. 6 della L. 20/1994) affinché venga intrapreso un percorso auto-correttivo volto ad indirizzare l'azione amministrativa verso canoni di efficacia e di efficienza.

In tale quadro, il Collegio ha già avuto modo di precisare il perimetro della *cognitio* ad esso intestata allorché sia chiamato ad accertare l'intervenuta adozione di un percorso auto-correttivo da parte dell'Ente destinatario di una sua previa deliberazione di accertamento di ritardi e criticità con raccomandazioni (cfr., C. conti, Coll. contr. concomitante, dell. nn. 11, 15, 22, 24 e 25 del 2022).

Segnatamente, è stato affermato che:

(i) *“il percorso auto-correttivo ... è discrezionalmente deciso dalla stessa [id est dall'Amministrazione interessata] ..., finanche nel senso di non farvi luogo, oltre che nel modo in cui articolarlo”*;

(ii) *tale conclusione “non equivale ad escludere che il Collegio sia chiamato ad esprimersi sullo stesso. Ciò, segnatamente, attraverso una pronunzia che accerti l'intervenuta attivazione di un percorso auto-correttivo (ovvero la sua mancata attivazione) ...”, in quanto “...- specie in rapporto a piani, programmi ed interventi la cui attuazione non si esaurisce uno actu ma che implica una gestione talora pluriennale.... una ipotesi di irregolarità gestionale ovvero di deviazione da obiettivi, verificate come non gravi al momento dell'accertamento compiuto dal Collegio, può trasmodare in grave nel successivo corso della gestione ove non tempestivamente corretta ovvero allorché essa si accompagni ad ulteriori ipotesi di irregolarità gestionali – gravi o non gravi, di tenore omologo o meno a quelle già accertate - o di deviazioni da obiettivi, fino all'eventuale punto di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi attesi dalla complessiva gestione...”*;

(iii) *conseguentemente, “le misure auto-correttive non possono essere integrate da mere giustificazioni, anche se documentate, finalizzate ad escludere la sussistenza delle criticità già accertate dal Collegio attraverso la deliberazione che impartisce le raccomandazioni”, con eccezione, ovviamente, “della ipotesi della “sopravvenienza” alla deliberazione stessa”*.

2. Alla luce della cornice dei principi sopra richiamati si inserisce l'esame delle misure correttive trasmesse dal Ministero dell'istruzione e del merito a seguito delle criticità e dei ritardi, a quella data non ingiustificati, accertati con la deliberazione n. 20/2022.

Il Collegio rammenta che, con la citata deliberazione, è stato accertato che il Ministero dell'istruzione aveva registrato un ritardo nell'attuazione del piano, considerato che alla data del 31 marzo del 2022, era stata approvata soltanto la I *tranche* dei "progetti in essere" pari a n. 143 interventi per un importo di € 206.642.161,69 a fronte di uno stanziamento complessivo per i "progetti in essere" di € 700.000.000, per cui risultavano approvati interventi per un valore di poco meno di 1/3 del *plafond* disponibile. Peraltro, a quella data, il procedimento di individuazione dei progetti nuovi per un valore di € 3.000.000.0000 era ancora in corso di svolgimento, considerato il differimento dei termini di presentazione delle candidature dal 28 febbraio 2022 al 31 marzo 2022 e poi al 31 maggio 2022 per i soli Comuni del Mezzogiorno.

Tale ritardo, non soltanto ha determinato il mancato rispetto della *milestone* nazionale M4C1-00-ITA-1 di "Approvazione della classifica degli interventi" entro il primo trimestre del 2022 (Q1 del 2022), ma ha, altresì, reso necessaria una rimodulazione del cronoprogramma interno.

A seguito di tali accertamenti e per le motivazioni ampiamente esplicitate nella deliberazione n. 20/2022 a cui può operarsi rinvio in questa sede per motivi di sintesi, il Collegio ha ritenuto necessario formulare le raccomandazioni già richiamate nella parte in fatto.

Il Ministero ha risposto all'invito del Collegio con nota prot. n. 109950 del 30 dicembre 2022 allegando l'elenco aggiornato di tutti i "progetti in essere" con i dati identificativi dei 419 progetti definitivamente autorizzati, articolato per tipologia di intervento e per regione per un importo complessivo di € 665.983.587,57 e riportante, per ciascun intervento, il livello di progettazione dichiarato in sede di candidatura a seguito dell'avviso pubblico del 22 marzo 2021,

nonché l'elenco aggiornato dei "progetti nuovi" con i relativi dati identificativi e il livello di progettazione dichiarato in sede di candidatura dei 2.228 interventi definitivamente autorizzati, articolato per tipologia di servizio e per regione, per un importo complessivo di € 2.906.495.000,89.

Con riferimento alla quantificazione del numero dei nuovi posti da attivare distinti per fascia di età (0-2 anni e 3-5 anni), il Ministero ha comunicato che è stato avviato uno specifico monitoraggio, in quanto, per i "progetti in essere", l'avviso pubblico del 22 marzo 2021 non era legato all'attivazione di posti aggiuntivi, perché precedente al PNRR, e le schede di candidatura non riportavano, quindi, il relativo dato, mentre per i "progetti nuovi" si era reso necessario un aggiornamento a seguito delle istruttorie eseguite e anche perché per i poli dell'infanzia la scheda di candidatura richiedeva il solo dato dei nuovi posti 3-5 anni. Tale monitoraggio è stato attivato in attesa della compilazione, da parte degli enti locali, dei relativi *target* ed indicatori direttamente sul sistema ReGiS.

Con riguardo alla raccomandazione di promuovere una gestione unitaria dei fondi da trasferire agli enti locali per il finanziamento degli oneri dei servizi educativi della prima infanzia, il Ministero ha rappresentato che per le annualità 2024 - 2025 è in fase di svolgimento una interlocuzione con il Ministero dell'interno, atteso che i 900 milioni di risorse nazionali - in essere - sono, in parte, a valere sul Fondo per il sistema integrato 0-6 anni gestito dal Ministero dell'istruzione e del merito e, in altra parte, a valere sul Fondo di solidarietà comunale gestito dal Ministero dell'interno. A tale proposito l'Amministrazione ha prospettato la necessità di elaborare un provvedimento normativo congiunto per omogeneizzare i criteri di riparto in favore degli enti locali.

Rispetto ai "progetti in essere", il Ministero ha comunicato di aver proceduto alla sottoscrizione della maggior parte degli accordi di concessione con gli enti locali beneficiari, evidenziando che alla data del 30 dicembre 2022 gli enti locali che non avevano ancora provveduto erano "circa il 24% del totale dei progetti autorizzati".

Inoltre, nella nota l'Amministrazione ha evidenziato che il Ministero dell'interno aveva già provveduto entro l'esercizio 2022, su richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito e a seguito di verifica, alla liquidazione delle anticipazioni nella percentuale del 20% a favore degli enti locali che avevano avanzato richiesta di acconto.

Con riguardo ai "progetti nuovi" il Ministero ha comunicato di avere definitivamente concluso l'istruttoria sullo scioglimento delle riserve. Per gli enti ai quali, a seguito della prima richiesta di chiarimenti, è stato dato riscontro positivo, è stata fornita l'autorizzazione al finanziamento e i medesimi hanno ricevuto l'invito a sottoscrivere l'accordo di concessione, mentre per n. 6 interventi si è, invece, resa necessaria una seconda richiesta di chiarimenti.

L'Amministrazione ha riferito che, ai fini dell'istruttoria, sono state eseguite verifiche sui singoli aspetti relativi ai requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso pubblico cosicché i controlli effettuati già in fase di ammissione al finanziamento hanno consentito un puntuale riscontro sulla legittimità delle candidature e sul rispetto dei principi e degli obiettivi del PNRR.

Infine, il Ministero ha comunicato di avere adottato il sistema ReGiS per le fasi di monitoraggio e di rendicontazione, successive alla sottoscrizione dell'accordo di concessione e di stare completando la fase di accreditamento degli enti locali sul sistema ReGiS.

Ciò posto, il Collegio ritiene che dalla suddetta relazione e dagli allegati acclusi emerga un primo avvio da parte del Ministero del percorso autocorrettivo richiesto con la delibera n. 20/2022 per il superamento dei ritardi e delle criticità ivi accertati.

3. Ad avviso del Collegio le suddette misure appaiono idonee all'intrapresa del percorso correttivo richiesto da questo Collegio, pur sussistendo ancora rilevanti criticità di seguito evidenziate.

3.1. In particolare, per i “progetti in essere”, il Ministero ha proceduto nella sottoscrizione degli accordi di concessione anche mediante sollecito rivolto agli enti locali che non hanno ancora provveduto. Per quanto riguarda, invece, i “progetti nuovi” ha definitivamente concluso l’istruttoria sullo scioglimento delle riserve mentre non sono state fornite informazioni sull’avanzamento della sottoscrizione dei relativi accordi di concessione.

Ciononostante, la fase della stipulazione degli accordi di concessione non risulta ancora completata. Infatti, per i “progetti in essere” alla data del 30 dicembre 2022 dovevano essere sottoscritti accordi per quasi il 24% degli interventi autorizzati, che a parere del Collegio risulta essere una percentuale relativamente alta considerato che il termine finale di aggiudicazione di tali interventi è il 31 maggio 2023 ai sensi dell’art. 5, co. 2 del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 che ha prorogato il previgente termine del 31 marzo 2023 *ex art.* 24 del D.L. 152/2021 conv. dalla L. 233/2021. Analogamente, anche per i “progetti nuovi” tale fase è ancora in corso di svolgimento e necessita di essere conclusa rapidamente, considerato che il termine massimo di aggiudicazione è il 30 giugno 2023 come da *milestone* eurounitaria.

Per tali motivi il Collegio ritiene di raccomandare al Ministero di completare celermente la sottoscrizione dei restanti accordi di concessione per tutti i progetti autorizzati attivando ogni strumento utile di sollecito nei confronti dei relativi Enti locali già individuati come beneficiari definitivi.

Inoltre, ad oggi il Ministero non dispone ancora del dato completo sull’incremento dei nuovi posti per la fascia di età inferiore a 3 anni che si otterranno con i progetti autorizzati in quanto è ancora in corso il monitoraggio per l’elaborazione di tale dato. Il Collegio osserva che i dati sull’incremento dei posti per i servizi educativi per la prima infanzia (0-2 anni) risultano fondamentali per valutare l’efficacia della spesa del piano in esame considerato che su tali servizi il Paese presenta il maggiore *gap* rispetto alla citata strategia di Barcellona e il maggiore divario territoriale e che i servizi di educazione e cura della prima infanzia “accessibili, a

costi sostenibili e di alta qualità” permettono di “facilitare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e migliorare lo sviluppo sociale e cognitivo di tutti i bambini, in particolare di quelli che versano in situazioni di vulnerabilità o provengono da contesti svantaggiati” (cfr. Considerando n. 2 della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea n. 14785/22).

Per tali motivi il Collegio intende raccomandare di completare celermente tale quantificazione sull’incremento dei nuovi posti sia nella fascia di età 0-2 anni che in quella 3-5 anni derivante dagli interventi finanziati dal piano e di pubblicare tali dati nel sito istituzionale del PNRR rendendolo accessibile al pubblico sia come dato aggregato che come dato dei singoli progetti autorizzati.

3.2. Il Collegio osserva che, completata tale fase di stipula degli accordi di concessione con gli Enti locali beneficiari, vengono in rilievo le ulteriori fasi relative alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi e all’aggiudicazione dei lavori, quest’ultima da completare per i “progetti in essere” entro il 31 maggio 2023 e per i “progetti nuovi” entro il 31 maggio 2023 come da *milestone* eurounitaria.

L’attuazione di tali fasi compete in via diretta agli Enti locali beneficiari anche se il Ministero dell’istruzione e del merito, che è titolare del piano ed è responsabile dell’attuazione degli obblighi assunti dallo Stato italiano nei confronti della Ue nell’ambito degli interventi finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal Reg. (UE) 2021/241, è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale di coordinamento propulsivo di tale fase attuativa del piano in esame al fine di permettere allo Stato italiano di rispettare il *target* eurounitario finale entro il termine del 30 dicembre 2025.

Infatti, il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” all’art. 1, comma 3 ha previsto che

“Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l’Unione europea di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

Il legislatore nazionale, quindi, ha attratto la “materia del PNRR” alla competenza esclusiva dello Stato in quanto attuativa di un regolamento dell’Unione europea e in quanto relativa ai livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali da garantire in tutto il territorio della Repubblica così da tutelarne l’unità economica e giuridica ai sensi dell’art. 120 Cost.

In attuazione di tale disegno l’art. 8 del D.L. 77/2021 rubricato “Coordinamento della fase attuativa” prevede al comma 1 che ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi inseriti nel PNRR provveda, previa individuazione, al proprio interno, della struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituzione di apposita unità di missione di livello dirigenziale, al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, costituendo il punto di contatto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 2021/241. Il successivo comma 3 dispone che “La medesima struttura *vigila* affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di *supporto* nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché *attività di supporto*

all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR".

Il Collegio osserva che dalle richiamate disposizioni normative appare evidente che il Ministero titolare del piano/programma inserito nel PNRR, a mezzo della struttura organizzativa competente, deve assicurare in modo propulsivo una continua attività di vigilanza e di supporto nei confronti degli Enti locali attuatori attivando ogni azione e strumento utili a garantire la buona spesa delle risorse del PNRR nel pieno rispetto di modi, tempi e obiettivi previsti (cfr. C. conti, Coll. contr. concomitante, del. n. 16/2022).

Secondo il Collegio l'esercizio di tali attività di vigilanza e supporto da parte del Ministero titolare del piano richiede un supplemento di sollecitudine ed un'azione straordinaria per accelerare l'attuazione completa delle suddette fasi per tutti gli interventi autorizzati così da potere rispettare in pieno il traguardo (*milestone*) eurounitario M4C1-9, in scadenza a giugno 2023, che prevede "Aggiudicazione dei contratti di lavoro e distribuzione territoriale per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e i servizi di educazione e cura della prima infanzia", considerato che il mancato raggiungimento di tale obiettivo è suscettibile di avere refluenze finanziarie negative sulla Repubblica italiana.

Alla luce di ciò il Collegio intende richiamare il Ministero dell'istruzione e del merito ad accelerare l'esercizio proattivo delle previste funzioni di vigilanza e di supporto nei confronti degli Enti locali beneficiari delle risorse del Piano per asili nido e scuole dell'infanzia così da garantirne un percorso regolare e tempestivo di attuazione, su cui il Collegio continuerà ad esercitare le sue funzioni di controllo concomitante, considerato che la buona spesa delle risorse stanziato nel piano in esame ha una enorme rilevanza sul benessere equo e sostenibile del Paese.

P.Q.M.

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato:

- accerta l'intervenuta adozione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito di misure auto-correttive, in esecuzione della deliberazione n. 20/2022, nei sensi di cui in motivazione;

- raccomanda al Ministero dell'istruzione e del merito

- di completare celermente la procedura di sottoscrizione degli accordi di concessione per tutti i progetti autorizzati ("in essere" e "nuovi");

- di completare celermente la quantificazione dell'incremento dei nuovi posti sia nella fascia di età 0-2 anni che in quella 3-5 anni derivante dagli interventi finanziati dal piano e di pubblicare tali dati nel sito istituzionale del PNRR rendendolo accessibile al pubblico sia come dato aggregato che come dato dei singoli progetti autorizzati;

- di accelerare ed intensificare, in via straordinaria, l'esercizio proattivo delle sue funzioni di vigilanza e di supporto nei confronti di tutti gli Enti locali beneficiari delle risorse del piano in esame attuando un monitoraggio continuo del suo stato di avanzamento.

L'Amministrazione interessata è invitata a riferire, nel termine di **30** (trenta giorni) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, in merito alle eventuali misure che ha inteso adottare per superare le criticità segnalate e per riferire in merito ai dati richiesti. Sul punto, si fa presente, sin da ora, che, alla mancata comunicazione nel termine assegnato, il Collegio attribuirà il significato di mancata adozione di ogni misura.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- Ministero dell'istruzione e del merito;

- Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri-Cabina di Regia PNRR;

- Ragioneria Generale dello Stato- IGRUE- Autorità di Audit PNRR;

- Commissioni parlamentari competenti (Istruzione).

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), in particolare nell'apposita area del sito istituzionale della Corte e nella banca dati del controllo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023.

Il Magistrato estensore

Gaspare RAPPÀ

F.to digitalmente

Il Presidente

Massimiliano MINERVA

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data corrispondente a quella di sottoscrizione da parte del funzionario preposto.

Il Funzionario preposto

Luigina SANTOPRETE

F.to digitalmente